



COMUNE DI POLIGNANO A MARE

AREA 1

Economico Finanziaria – Gestione delle Risorse Umane – Innovazione Tecnologica

Sezione Tributi

Regolamento per l'applicazione dell'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con Delibera di C.C. n. 60 del 30/11/2017

(D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23)

INDICE

Art. 1	Istituzione e presupposto dell'imposta	Pag. 3
Art. 2	Soggetto passivo	Pag. 3
Art. 3	Esenzioni	Pag. 3
Art. 4	Misura dell'imposta	Pag. 4
Art. 5	Obblighi di Dichiarazione	Pag. 5
Art. 6	Versamenti dell'Imposta	Pag. 5
Art. 7	Controllo e accertamento dell'imposta	Pag. 5
Art. 8	Sanzioni	Pag. 6
Art. 9	Riscossione coattiva	Pag. 6
Art. 10	Rimborsi	Pag. 7
Art. 11	Contenzioso	Pag. 7
Art. 12	Tavolo del turismo	Pag. 7
Art. 13	Disposizioni transitorie	Pag. 7

ARTICOLO 1
ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e regola l'Imposta di Soggiorno, in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.
3. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive, situate nel territorio del Comune di Polignano a Mare. Sono definite strutture ricettive quelle finalizzate all'ospitalità di persone, anche all'aperto, così come classificate nella legislazione vigente: alberghi, motels, villaggi alberghi, residenze turistico-alberghiere, alberghi dimora storica – residenza d'epoca, alberghi centro benessere, residenze turistiche o residence, case ed appartamenti per vacanze, case per ferie, esercizi di affittacamere, campeggi, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed & breakfast, villaggi turistici, alberghi diffusi, complessi residenziali immobiliari in multiproprietà e ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a una o più delle precedenti categorie. Si intendono per strutture ricettive anche quelle il cui esercizio sia occasionale e/o svolto non in forma imprenditoriale.
4. Sono altresì soggetti all'imposta di soggiorno gli immobili utilizzati per le locazioni brevi come definite dall'art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50
5. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
6. E' fatto obbligo al gestore della struttura ricettiva esporre un documento di sintesi del predetto regolamento.

ARTICOLO 2
SOGGETTO PASSIVO

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 1 e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Polignano a Mare.
2. Anche ai sensi dell'art. 4, comma 5-ter, del decreto-legge n. 50/2017, il gestore della struttura ricettiva presso la quale alloggiano coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta è il soggetto responsabile del pagamento del tributo, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
3. Nel caso previsto dall'art. 4, comma 5-bis, del decreto-legge n. 50/2017 deve essere nominato un rappresentante fiscale.

ARTICOLO 3
ESENZIONI

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a. minori entro il quattordicesimo anno di età;
 - b. coloro che pernottano presso gli ostelli della gioventù;

- c. i proprietari delle abitazioni in multiproprietà, a condizione che gli stessi utilizzino direttamente le predette abitazioni nei periodi di loro proprietà e/o lo scambio con altri soggetti proprietari per lo stesso periodo;
 - d. il personale dipendente della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa percependo regolare retribuzione;
 - e. le persone che alloggiano in strutture ricettive per fronteggiare situazioni di emergenza, a condizione che esistano un decreto emanato dall'autorità competente ed un ordine di servizio rilasciato dall'autorità pubblica;
 - f. gli appartenenti alle forze dell'ordine che pernottano in strutture ricettive per esigenze di servizio, laddove presente un ordine di servizio;
 - g. i rifugiati politici ospitati presso strutture all'uopo autorizzate con provvedimento prefettizio;
 - h. i familiari e/o affini o comunque accompagnatori di degenti presso le strutture sanitarie situate in comuni limitrofi a Polignano a Mare. L'esenzione è riconosciuta esclusivamente per il periodo di ricovero;
 - i. gli ospiti delle strutture ricettive in occasione di eventi organizzati dal Comune di Polignano a Mare; si intendono per ospiti: quelli i cui posti letti siano stati messi a disposizione gratuitamente dalle strutture ricettive o i cui costi di pernottamento siano a carico del Comune di Polignano o eventualmente degli sponsor delle stesse manifestazioni/eventi. L'esenzione è riconosciuta esclusivamente limitatamente al giorno antecedente l'inizio dell'evento fino al giorno successivo dal termine dello stesso;
 - j. i soli soggetti dichiarati disabili ai sensi della Legge 104/1992 titolari di indennità di accompagnamento e soggetti titolari di indennità di accompagnamento che necessitano di intervento assistenziale permanente;
 - k. gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti.
2. L'applicazione dell'esenzione di cui ai precedenti commi è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una apposita dichiarazione autocertificata, resa in base alle disposizioni di cui al DPR 445/2000, sulla modulistica appositamente predisposta dal Comune, in cui si dovrà precisare lo status corrispondente.
 3. Nel caso previsto dal punto h) di cui al comma 1 del presente articolo, oltre alla dichiarazione di cui al precedente comma, il soggetto interessato dovrà presentare, pena la perdita del beneficio dell'esenzione, ai gestori della struttura ricettiva apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato e del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero.

ARTICOLO 4

MISURA DELL'IMPOSTA

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata e graduata in maniera differenziata tra le strutture ricettive, come definite dalla normativa vigente in materia, tenendo conto anche delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.
2. Le misure dell'imposta, secondo i limiti massimi consentiti, sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. f) del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni.
3. L'imposta si applica fino ad un massimo di 6 pernottamenti consecutivi nel comune di Polignano a Mare.
4. In caso di pernottamenti consecutivi in due o più strutture ricettive ubicate nel territorio comunale, l'imposta è dovuta cumulativamente per massimo 6 giorni, previa esibizione della ricevuta di versamento dell'imposta presso la precedente struttura.

5. Per i periodi dal 01 gennaio al 31 marzo e dal 01 novembre al 31 dicembre l'imposta come determinata al punto 2, è ridotta del 50% con arrotondamento per eccesso ai 50 centesimi.
6. Per gli anziani ultraottantenni è prevista la riduzione del 50% con arrotondamento ai 50 centesimi.
7. Il Comune di Polignano a Mare comunica preventivamente, con tutti i mezzi idonei, alle strutture ricettive la misura dell'imposta ed eventuali variazioni e decorrenze.

ARTICOLO 5

OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE

1. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità nella misura corrispondente alla classificazione della struttura e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno nel Comune di Polignano a Mare;
2. Il gestore della struttura ricettiva dichiara, all'Ufficio Tributi del Comune di Polignano a Mare, entro il 10 di ogni mese, il numero delle presenze, comprensivo delle eventuali esenzioni, relative al mese precedente. La dichiarazione viene inviata al Comune per via telematica.

ARTICOLO 6

VERSAMENTI DELL'IMPOSTA

1. I soggetti di cui all'art.2, comma 1, entro il termine del soggiorno corrispondono l'imposta al gestore della struttura presso la quale hanno pernottato. Il gestore provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza all'interno della propria fattura/ricevuta fiscale, e al successivo versamento al Comune di Polignano a Mare con le modalità di cui al successivo comma 3. Il gestore non invia al Comune di Polignano a Mare le quietanze relative ai singoli ospiti, ma è tenuto a conservare le predette quietanze e le dichiarazioni rilasciate dall'ospite per l'esenzione di cui al precedente art. 3, per un periodo di cinque anni.
2. Nel caso in cui il soggetto passivo si rifiuti di versare l'imposta di soggiorno deve, nello stesso momento, compilare una dichiarazione di omesso versamento dell'imposta di soggiorno, utilizzando la modulistica all'uopo predisposta. Qualora il soggetto passivo si rifiuti di compilare la suddetta dichiarazione, il gestore della struttura ricettiva dovrà, nello stesso momento, compilare specifica dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, per comunicare tale rifiuto agli uffici comunali competenti. Entrambe le suddette dichiarazioni devono essere trasmesse al Comune di Polignano a Mare lo stesso giorno dell'avvenuta compilazione, a mezzo fax o all'indirizzo di posta certificata indicata sul sito del Comune di Polignano a Mare, oppure direttamente presso l'Ufficio Protocollo.
3. Il gestore della struttura ricettiva effettua, con cadenza mensile, il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento.
Il versamento può essere effettuato:
 - a. mediante pagamento tramite il sistema bancario;
 - b. mediante modello F24 di cui all'art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
 - c. mediante altra modalità di pagamento che verrà comunicata con mezzi idonei.

ARTICOLO 7

CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art.1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. L'Amministrazione comunale procederà all'attività di controllo mediante raffronti con tutti i dati utili a sua disposizione e, qualora si rendesse necessario, accedendo alla documentazione conservata presso le singole strutture ricettive, incluse le dichiarazioni, e relativi versamenti, effettuati dalla struttura stessa nei 5 anni precedenti. A tal fine, pertanto, l'Amministrazione comunale potrà:
 - a. Invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b. Inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l'invito a restituirli compilati e firmati.
3. Nell'esercizio dell'attività di controllo potranno essere effettuati sopralluoghi anche tramite dipendenti comunali, agenti di polizia municipale e/o altri organi di vigilanza e controllo che potranno acquisire atti e documenti presso la struttura ricettiva inerenti alla dichiarazione e ai versamenti dell'imposta effettuati. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese dai clienti, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati dal Comune. Il controllo è espletato sia con accertamenti ispettivi presso la struttura ricettiva, sia con accertamento induttivo o analitico eseguito comparando i dati acquisibili presso altri Enti esterni all'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 8

SANZIONI

1. Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulle base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n.471, n.472, n. 473, nonché secondo le disposizione del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizione di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 50 euro per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'art. 5 comma 2 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 7 bis del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzione dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Per la violazione dell'obbligo di conservazione delle quietanze e delle dichiarazioni dell'ospite per l'esenzione, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ARTICOLO 9

RISCOSSIONE COATTIVA

Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente, secondo la normativa vigente.

ARTICOLO 10

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune, da presentare almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per il versamento; nelle ipotesi in cui l'eccedenza sia pari o superiore ad euro 2.500,00 (deumilacinquecento) la compensazione potrà essere effettuata solo previa autorizzazione del responsabile dell'Ufficio Tributi del Comune.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad euro 5,00 (cinque).

ARTICOLO 11

CONTENZIOSO

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione tributaria ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

ARTICOLO 12

TAVOLO DEL TURISMO

1. E' istituito un Tavolo del Turismo presieduto dal Sindaco o Suo delegato e composto da rappresentanti dell'Amministrazione comunale, dalle Associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive e da Enti o soggetti partecipati dal Comune aventi finalità turistiche, con il compito di supportare la programmazione degli interventi di cui all'art. 1 e di monitorare gli effetti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno formulando eventuali proposte correttive.
2. Il Tavolo del Turismo, il cui parere è obbligatorio ma non vincolante, predispone annualmente una relazione sulla realizzazione degli interventi da effettuare per l'anno successivo.

ARTICOLO 13

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 01 gennaio 2018.